IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DISPOSIZIONE N. **105**

DI DATA: **17/09/2024**

OGGETTO: **PROGETTO 211 IMPRESS:**

SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DEL MANAGEMENT DEL SOPRA MENZIONATO PROGETTO, CHE MIRA A GENERARE UNA TRANSIZIONE TECNOLOGICA RIVOLUZIONARIA NEL CAMPO DELLA MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA

CIG B2D941A415

CUP J93C22002550006

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 28 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

ELENA LISANDRO

Firmato digitalmente da ELENA LISANDRO
Data: 2024.09.30 11:19:39 +02'00'

☑ impegno 1493/2024

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RICHIAMATA la deliberazione n. 21 di data 28.03.2022 del Consiglio di Amministrazione che autorizzava la presentazione della proposta progettuale "IMPRESS - Interoperable electron Microscopy Platform for advanced RESearch and Services" a valere sul bando HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01 HORIZON-RIA, coordinata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR;

VISTA l'approvazione da parte dell'European Research Executive Agency (REA) del progetto "IMPRESS" di cui Area science Park è partner;

ESAMINATO il contratto n. 101094299 siglato con REA in data 07/12/2022;

CONSIDERATO che il succitato progetto individua l'ammontare del finanziamento complessivo in € 9.633.918,75, di cui l'importo di € 622.207,00 spettante ad Area Science Park;

RAVVISATA la necessità, in base al piano di attività del progetto "IMPRESS", di usufruire di un servizio di consulenza specialistica a supporto del management del sopra menzionato progetto, che mira a generare una transizione tecnologica rivoluzionaria nel campo della microscopia elettronica a trasmissione (TEM), sviluppando e fornendo metodi e strumenti nuovi e sofisticati, al fine di esplorare nuove modalità di utilizzo dei TEM sia da parte di comunità scientifiche consolidate che emergenti;

VISTI:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito all'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00;
- l'art. 4 del D.L 29 ottobre 2019, n. 126, come sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, in materia beni e servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

CONSIDERATO:

- che al presente affidamento non si applicano le disposizioni in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in quanto tale servizio rientra tra i servizi funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione dell'Ente, contemplate nella disposizione di esenzione di cui al citato art. 4 del D.L. n 126/2019;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

RICHIAMATA la relazione istruttoria effettuata dal RUP in data 26/07/2024, che individua l'impresa TO THE POINT, con sede in 46, ALLEE CAMPFERRAN, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE, FRANCE, n. VAT: FR 80917448656, quale soggetto in grado di rispondere in modo confacente e ottimale alle necessità di progetto, possedendo lo stesso una competenza avanzata in relazione al supporto nella gestione di progetti europei con le stesse caratteristiche del servizio richiesto dall'Amministrazione, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di progetto e soprattutto di contribuire all'individuazione di strategie di sostenibilità a lungo termine del progetto stesso e delle infrastrutture a cui esso fa riferimento;

PRESO ATTO che è stato richiesto preventivo di offerta all'impresa TO THE POINT, e che la stessa ha dato riscontro, presentando un prezzo di euro 55.000,00 IVA esclusa, pari a euro 67.100,00 IVA compresa, il quale risulta congruo e idoneo in relazione all'oggetto del contratto, tenuto conto delle necessità dell'Ente;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società TO THE POINT, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 67.100,00 IVA compresa, sul capitolo 1.03.02.10.001 "INCARICHI", progetto 211 IMPRESS, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito alla procedura è B2D941A415;
- che il CUP assegnato al progetto è: J93C22002550006;
- che il RUP (Responsabile Unico del Progetto) per il presente procedimento è Regina Ciancio;
- che sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 8 maggio 2024, n. 99, con oggetto "II Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società TO THE POINT, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le ragioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 67.100,00 IVA compresa, sul capitolo 1.03.02.10.001 "INCARICHI", progetto 211 IMPRESS, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale dell'Amministrazione.

IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO RICERCA PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Dott. Stefano Cozzini

STEFANO COZZINI
17.09.2024 12:46:01
GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI: - Schema di contratto.

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA A SUPPORTO DEL MANAGEMENT DEL PROGETTO DI RICERCA E INNOVAZIONE IMPRESS (INTEROPERABLE ELECTRON MICROSCOPY PLATFORM FOR ADVANCED RESEARCH AND SERVICES)

CIG B2D941A415
CUP: J93C22002550006

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Stefano Cozzini, Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società **TO THE POINT**, con sede legale in 46, ALLEE CAMPFERRAN, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE, FRANCIA, n. VAT: FR 80917448656, rappresentata dal sig. **Paul Bersans**, in qualità di legale rappresentante.

Premessa 3

Art. 1 – Norme regolatrici 3

Art. 2 – Oggetto 4

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio 4

Art. 4 – Corrispettivo 4

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione 5

Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6

Art. 7 - Clausola di riservatezza 6

Art. 8 – Garanzia definitiva 7

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 7

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 7

Art. 11 – Recesso 8

Art. 12 – Recesso per giusta causa 8

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 9

Art. 14 – Subappalto 9

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento 9

Art. 16 – Penali 10

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione 10

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 10

Art. 19 – Responsabile unico del progetto 11

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione 11

Art. 21 – Foro di competenza 11

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali 11

Clausole vessatorie 12

Premessa

1. Con disposizione del Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, n. ___ di data _____, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il servizio di consulenza specialistica a supporto del management del progetto di ricerca e innovazione Impress (interoperable electron microscopy platform for advanced research and services);
2. sono state effettuate, con esito regolare, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. in caso di discordanza, contrasto, o dubbi interpretativi gli atti ed i documenti tutti della presente procedura prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione;
5. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; in particolare è allegato al presente contratto il preventivo di offerta dell'Appaltatore di data 14 agosto 2024; fa parte integrante, altresì, del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Capitolato tecnico prestazionale sottoscritto per accettazione.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf.
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/014-2024CDA.pdf.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. In caso di conflitto tra norme o di interpretazione delle stesse o di integrazioni non espressamente accettate per iscritto dall'Ente, i termini e le condizioni previste dal presente Contratto saranno considerati prevalenti sulle clausole contrastanti o aggiuntive indicate nei termini e nelle condizioni riportati nel preventivo di offerta e/o negli allegati presentati dal Fornitore.
5. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando

di gara.
6. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare il servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato tecnico prestazionale.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di consulenza specialistica a supporto del management del progetto di ricerca e innovazione Impress (interoperable electron microscopy platform for advanced research and services) , da effettuarsi in favore di Area Science Park.
2. Per una descrizione dettagliata delle attività da svolgere si rimanda al Capitolato tecnico prestazionale, che ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. L'Appaltatore dichiara di aver esaminato la documentazione relativa al servizio e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso effettuabile, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 – Termini di esecuzione del servizio

1. Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro 30 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene fissato in € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) IVA esclusa, pari a € 67.100,00 (euro sessantasettemilacento/00) IVA compresa.
2. Detto importo verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:
- 10% a seguito della presentazione di un report successivo al primo incontro, dal quale emerga la pianificazione delle attività future, i ruoli e le responsabilità delle parti interessate;
- 18% al sesto mese;
- 18% dopo un anno;
- 18% dopo un anno e mezzo;
- 18% dopo due anni;
- 18% dopo due anni e mezzo.

3. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica

della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
7. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
8. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
9. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
10. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
11. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione

1. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico prestazionale.
2. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
3. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto in oggetto.
4. In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
12. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
13. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.
2. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art. 8 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, pari ad euro _____ (euro _____/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito a seguito dell'avvenuto svolgimento delle attività del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento che attesta l'avvenuto svolgimento delle attività oggetto del servizio.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 10 del presente contratto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso) e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Art. 9 bis – Nomina responsabile del trattamento

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'Appaltatore offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati, lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini riportati come da separato atto di nomina del Responsabile del trattamento.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n.**

B2D941A415 e CUP n. J93C22002550006, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 12 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione

della prestazione del servizio/fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto rispetto al termine oggetto di cui all'art. 3, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile unico di progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 19 – Responsabile unico del progetto

1. il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Regina Ciancio, Responsabile Ufficio Laboratorio di Microscopia Elettronica (LAME) dell'Amministrazione.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 21 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 22 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 –Termini di esecuzione del servizio
Art. 4 – Corrispettivo
Art. 6 – Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 6 bis - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 – Clausola di riservatezza
Art. 8 – Garanzia definitiva
Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Recesso per giusta causa
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 – Subappalto
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento
Art. 16 – Penali
Art. 17 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 21 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO – Preventivo del fornitore di data 16 agosto 2024